

**REGIONE LAZIO**

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

16756/ sett. 53/55

Roma, il 6 AGO. 1996

Ai direttori generali
delle AA.UU.SS.LL.Ai direttori sanitari
delle AUSL.Ai direttori amministrativi
delle AUSL.e, p. c. Ai Collegi dei revisori
delle AUSL
LORO SEDICIRCOLARE N. 34**OGGETTO: Organizzazione delle attività farmaceutiche - Vigilanza sulle farmacie- Controllo della spesa farmaceutica.****1. PREMESSE**

Come è noto, la Regione Lazio ha affidato, con contratto di repertorio n. 3185 del 12.7.93, il progetto per la realizzazione, l'avviamento e la gestione del Sistema informativo farmaceutica al Consorzio COSISAN, sistema tuttora alla valutazione della commissione di collaudo appositamente costituita.

3. OBBLIGHI DEL MEDICO E DEL FARMACISTA PER LA CORRETTA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DELLA RICETTA.

3.1 OBBLIGHI DEL MEDICO

In relazione a quanto stabilito dalle circolari regionali numeri 27/94 e 44/95, sarà cura delle AUSL richiamare l'attenzione dei medici abilitati all'uso dei ricettari sulla necessità di compilare la ricetta, nelle parti di loro competenza, in modo chiaro e corretto al fine di consentire l'acquisizione dei dati. In particolare è necessario che:

- a) le varie cifre del codice assistito siano scritte con la massima chiarezza e inserite negli spazi predeterminati della ricetta;
- b) il codice della AUSL, che va sempre e immancabilmente indicato e riportato nell'apposito campo, sia inserito in modo corretto;
- c) qualora l'assistito risieda in una AUSL diversa da quella di appartenenza del medico, sarà cura del medico prescrittore indicare, negli appositi spazi, il codice della AUSL e la sigla della provincia di residenza dell'assistito stesso;
- d) per gli assistiti residenti in altra Regione il medico prescrittore deve indicare, obbligatoriamente, nell'apposito campo, la sigla della provincia di appartenenza dell'assistito;
- e) le eventuali esenzioni ticket vanno "biffate" in modo da non invadere altri "campi";
- f) per le specialità per le quali è prevista l'attivazione del "Registro USL", il medico prescrittore non dovrà superare, in maniera tassativa, il piano terapeutico stabilito dal medico specialista. Eventuali eccedenze prescrittive saranno addebitate al medico prescrittore come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 20.6.96, n. 323.

Quanto sopra si impone al fine di evitare che compilazioni non conformi e non precise, si ripercuotano inevitabilmente sul monitoraggio della spesa sanitaria regionale, ivi compresa la mobilità sanitaria, impedendone il controllo per una parte significativa. Gli ostacoli frapposti da compilazioni non conformi e non precise, saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, da parte degli organismi competenti, di eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda, in particolare, i medici di medicina generale e pediatria di libera scelta si richiamano, rispettivamente, gli articoli 23 e 38 del DPR 314/1990 e gli articoli 24 e 10 del DPR 315/1990.

3.2 OBBLIGHI DEL FARMACISTA

E' compito del farmacista, nella spedizione della ricetta, controllare che negli appositi campi siano indicati tutti i dati richiesti dalla ricetta e precisamente: codice regionale dell'assistito, età, codice della AUSL; eventuale esenzione dai ticket, numero dei pezzi della specialità, data di spedizione, timbro e firma del medico prescrittore, importo del ticket riscosso.

Le ricette spedite ad una AUSL diversa da quella in cui la farmacia opera territorialmente, ma sempre nell'ambito della Regione Lazio, andranno presentate raggruppate in mazzette separate al soggetto che esegue il controllo.

In modo analogo si dovrà procedere per le ricette spedite da utenti appartenenti ad altre regioni e per le ricette con attivazione del "Registro U.S.L.". Le ricette soggette a tale registro potranno essere spedite solo previa esibizione della apposita scheda vidimata dal servizio farmaceutico ai fini della verifica dell'eventuale esubero rispetto alla scadenza del piano terapeutico.

Quanto sopra, alla luce della normativa vigente e degli accordi convenzionali in atto e fatti salvi gli adeguamenti derivanti dai nuovi accordi nazionali e dalla relativa contrattazione decentrata a livello regionale.

Questo assessorato, dal canto suo, si farà carico di sensibilizzare le organizzazioni di categoria interessate.

4. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI

4.1. ACQUISIZIONE DATI

Vengono di seguito elencati gli archivi informatizzati facenti parte della procedura, con l'indicazione dei soggetti competenti e responsabili della fornitura, del caricamento e della gestione dati. E' sottinteso che la fornitura dei dati degli archivi viene effettuata dalle strutture competenti, salvo quanto diversamente specificato.

1. archivio farmacie:

a cura delle AUSL competenti per territorio
in relazione all'ubicazione delle farmacie;